

BOZZE DI STAMPA
14 maggio 2025
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di
cittadinanza (1432-A)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Sopprimere l'articolo.

1.100

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«*Art. 23-bis. - 1.* Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.".

1.101

CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.

2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.

3. I criteri per l'individuazione agli aventi diritto per discendenza dovranno valorizzare il legame effettivo con l'Italia anche attraverso il parametro della conoscenza della lingua italiana di livello B1 o delle sue forme dialettali».

1.4

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis.

2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.».

1.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Sopprimere il comma 1.

1.6

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

- b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
- c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia"».
-

1.7

LA MARCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more dell'approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all'ufficio consolare o al sindaco competenti, nonché di domande di accertamento giudiziale dello *status* di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027».

1.102

LOMBARDO

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", alinea, sostituire le parole: "anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo" con le seguenti: "dopo la data di entrata in vigore del presente articolo"

1.103

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alinea, sostituire le parole: "anche prima della" con le seguenti: "successivamente alla";
- b) sopprimere le lettere a), a-bis, b) e d);
- c) alla lettera c) sopprimere la parola: "esclusivamente".
-

1.12

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima
della» con le seguenti: «successivamente alla»*

1.13

ROJC, GIACOBBE

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1 sostituire le parole: «an-
che prima della» con le seguenti: «successivamente alla».*

1.16

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima
della» con le seguenti: «24 mesi dopo dalla»*

1.17

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima
della» con le seguenti: «18 mesi dopo dalla»*

1.18

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima
della» con le seguenti: «12 mesi dopo dalla»*

1.19

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «9 mesi dopo dalla»

1.20

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «anche prima della» con le seguenti: «6 mesi dopo dalla»

1.23

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «corredata della necessaria documentazione».

1.24

NICITA, GIACOBBE, ROJC

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «della medesima data» con le seguenti: «del 1° gennaio 2026».

1.104

LA MARCA

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alla lettera a-bis), sostituire le parole: "applicabile al 27 marzo 2025" con le seguenti: "vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente all'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347".

1.105

LOMBARDO

Al comma 1, capoverso "Art.3-bis", comma 1, sopprimere la lettera c)

1.106

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, la cittadinanza italiana esclusivamente per filiazione;»

1.107

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera c) sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.108

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.109

LA MARCA

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «italiana» inserire le seguenti: «, ovvero l'ha o l'aveva perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123».

1.110 (già 1.31)

LA MARCA

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «esclusivamente la cittadinanza italiana» inserire le seguenti: «o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.111

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o è o era iscritto all'AIRE».

1.32

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;".

1.33

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o è iscritto all'AIRE;".

1.112

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: "e prima della data di nascita o di adozione del figlio".

1.35

GAUDIANO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «e prima della data di nascita o di adozione del figlio».

1.36

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)».

1.113

LOMBARDO

Al comma 1, capoverso "Art.3-bis", comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) un ascendente cittadino di primo o di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato;

d-ter) un genitore cittadino abbia chiesto l'iscrizione o la trascrizione dell'atto di nascita del figlio ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest'ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;

d-quater) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla registrazione di cui al comma e-bis), che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo motivi di forza maggiore."

1.114 (già 1.48)

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile

d-ter) il discendente di cittadino italiano nato all'estero, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera precedente, può riacquistare la cittadinanza italiana mediante una Dichiarazione da presentare all'Autorità consolare, allegando la prova della conoscenza della lingua Italiana ad un livello non inferiore al B1 del "Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue" e/o la dimostrazione di appartenenza ad un circolo riconosciuto dallo Stato Italiano.»

1.115 (già 1.50)

GIACOBBE, ROJC

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) è considerato avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il soggetto nato all'estero che discenda da un ascendente di terzo grado nato in Italia, a condizione che il richiedente dimostri la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), certificata da ente riconosciuto dallo Stato italiano.»

1.116 (già 1.51)

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascen-

dente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all'estero;".

1.117 (già 1.53)

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio».

1.118 (già 1.55)

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita».

1.119 (già 1.59)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.».

1.120 (già 1.60)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ovvero in una scuola straniera.».

1.121 (già 1.61)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.».

1.122 (già 1.62)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e abbia svolto un periodo di studio in Italia nell'ambito del programma Erasmus o Erasmus+.».

1.123 (già 1.63)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e sia autore di libri o di articoli pubblicati in lingua italiana ovvero svolga attività di redazione o conduzione, in lingua italiana, di trasmissioni presso emittenti radiofoniche o televisive operanti in lingua italiana.».

1.124 (già 1.64)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e lavori presso Ambasciate, Consolati o Istituti di cultura italiani.».

1.125 (già 1.65)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e dimostri di aver svolto attività lavorativa per più di due anni, in modo continuativo, presso un patronato all'estero.».

1.126 (già 1.66)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) discenda da cittadini italiani e lavori all'estero alle dipendenze di imprese di proprietà di società registrate in Italia.».

1.127 (già 1.67)

ROJC, GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l'interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e inin-

terrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.».

1.128

LOMBARDO

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) un ascendente cittadino di primo o di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo status di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato;"

1.129 (già 1.57)

CRISANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.».

1.130 (già 1.52)

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e sia presentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile.».

1.131 (già 1.54)

ROJC, GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.».

1.132 (già 1.56)

GAUDIANO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e abbia già uno o più figli cittadini".

1.133 (già 1.70)

GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. I nati all'estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani».

1.134 (già 1.76)

LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1.1. In ragione della pendenza del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del predetto procedimento , e comunque entro e non oltre mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza."

1.135 (già 1.79)

GIACOBBE

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-bis.1. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.136 (già 1.81)

GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.»

1.137 (già 1.82)

GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minorenne con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita.»

1.138

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.

1.139 (già 1.500/1)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere il comma 1-quinquies.

1.140 (già 1.500/3)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

«1-quinquies. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

1.141 (già 1.500/2)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

«1-quinquies. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-bis si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione.».

1.83

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso «2-ter».

1.84

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso «2-ter» sopprimere le parole: "e provare";

b) dopo il comma inserire il seguente: "2-bis. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.".

1.90

CRISANTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 11, comma 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 10.000 euro».".

1.88

LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza

della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"

1.87

LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"

1.86

LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana)"

ORDINI DEL GIORNO

G1.1 (già em. 1.69)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

impegna il Governo:

a prevedere percorsi facilitati per l'accoglienza nella comunità nazionale a favore di discendenti di cittadini o ex cittadini italiani residenti in Paesi vittime di regimi dittatoriali, anche in direzione dell'acquisto agevolato della cittadinanza.

G1.2

LA COMMISSIONE

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

impegna il Governo, e in particolare i Ministeri competenti:

ad adottare procedure che prevedano modalità semplificate per le istanze amministrative di riconoscimento della cittadinanza relative a persone in cui, nella medesima famiglia, generazione, linea di sangue, vi sia un componente che già l'abbia ottenuta e ciò al fine di snellire, semplificare, economizzare il procedimento amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione, appesantimento di carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali.

G1.100

MENIA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1432 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»;

premesso che:

il disegno di legge in esame definisce i requisiti legati alla possibilità di trasmettere la cittadinanza per via di sangue legandola coerentemente con dati oggettivi connessi al tempo e allo spazio e più precisamente definendo il numero massimo di generazioni a cui può fare riferimento l'oriundo residente in un paese estero;

rilevato che:

l'emendamento 1.0.8 votato favorevolmente dalla Commissione di merito - sul quale successivamente la Commissione Bilancio ha espresso parere negativo - individuava la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) quale requisito ulteriore connesso al riconoscimento della cittadinanza;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di prevedere che tale principio sia riconosciuto e recepito nei successivi atti di normazione in materia, tenuto anche conto che è prossima la discussione del disegno di legge governativo AS 1450 (Disposizioni in materia di cittadinanza).

G1.101

PAROLI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

premesso che:

l'art. 17-*bis* della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 prevede la possibilità di acquisto della cittadinanza per i soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava e che avevano perso la cittadinanza in conseguenza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, nonché per le persone di lingua e cultura italiane che siano loro figli o discendenti in linea retta;

nei Paesi della Ex-Jugoslavia è presente una folta comunità di discendenti degli italiani rimasti nei territori giuliani ceduti dall'Italia nel 1947, che hanno mantenuto sentimenti di profonda vicinanza alla nostra comunità nazionale a di attaccamento alla lingua e alla cultura italiane;

fin dal suo insediamento, il Governo ha sempre dimostrato un impegno costante e concreto in favore delle comunità italiane della Ex-Jugoslavia, come dimostra anche il rifinanziamento del fondo di cui alla legge 73/2001 disposto dall'ultima legge di bilancio, con cui vengono sostenuti progetti, iniziative e attività per la minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia,

ferma restando la necessità di garantire uguaglianza e parità di trattamento nelle procedure di acquisto della cittadinanza nel quadro del provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a continuare a sostenere le comunità di origine italiana presenti nei territori dell'Ex-Jugoslavia, anche valutando l'opportunità di facilitare gli adempimenti amministrativi per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di acquisto della cittadinanza a favore degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro e dei loro discendenti.

G1.102

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1432 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»;

premesso che:

i richiedenti la cittadinanza italiana *iure sanguinis* raccolgono una complessa e cospicua documentazione per rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge, una ricerca spesso lunga e difficile in vecchi archivi e registri;

a questo lungo percorso di raccolta documenti si aggiungono tempi di attesa lunghissimi, tra gli otto e i dieci anni, per avere un appuntamento presso le autorità consolari italiane e presentare la suddetta documentazione;

a questo percorso a ostacoli lungo anni per il richiedente la cittadinanza *iure sanguinis* si aggiungono anche dei tempi, dati all'amministrazione competente per la conclusione del procedimento, irragionevoli e non più giustificati in un mondo sempre più veloce e informatizzato: 730 giorni, vale a dire 2 anni, che per altro raramente vengono rispettati;

appare di tutta evidenza quanto la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza risulti una strada impervia e non percorribile e ha

costituito un ostacolo all'accesso ai diritti essenziali, imprescrittibili e permanenti per i discendenti dei cittadini italiani che si sono visti costretti a ricorrere alla via giudiziale, con conseguente aggravio e carico di lavoro dei tribunali;

le moderne tecnologie, le modalità informatizzate di legalizzazione dei documenti, la possibilità di trasmissione di documenti certificati tramite posta elettronica, la consultazione delle banche dati e la digitalizzazione dell'anagrafe, non giustificano più tempistiche come quelle descritte per la conclusione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dalla revisione della disciplina vigente in materia di cittadinanza a valutare la possibilità di rivedere le tempistiche di conclusione dei procedimenti amministrativi sopra richiamati prevedendo tempi ragionevoli, valutati in un massimo di 365 giorni.

EMENDAMENTI

1.0.100 (già 1.0.10)

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure a favore dei piccoli comuni per far fronte alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)

1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il completamento dell'esame delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 1-ter

1-ter.100

LA MARCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 9-bis:

- 1) al comma 2, la parola: "riacquisto" è soppressa;
- 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le istanze e le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana non sono soggette al pagamento di alcun contributo, anche se presentate dinanzi a un ufficio consolare."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1-ter.101

LA MARCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 9-bis:

- 1) al comma 2, la parola: "riacquisto" è soppressa;
- 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le istanze e le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 100 euro."».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso "Art. 7-ter" sostituire la parola: "250" con la parola: "100".

1-ter.102 (già 1.0.500/1)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "comma 2" con le seguenti: "comma 3".

1-ter.103 (già 1.0.500/2)

GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le quali non è richiesto alcun pagamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1-ter.104 (già 1.0.500/3)

GIACOBBE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1-ter.105 (già 1.0.500/4)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) All'articolo 17 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.".

1-ter.106 (già 1.0.500/5)

LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso "1", sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi» con la seguente: «Chi».

1-ter.107 (già 1.0.500/6)

GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), al capoverso "1", sopprimere le parole: «è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e».

1-ter.108 (già 1.0.500/7)

GIACOBBE

Sopprimere il comma 2.

1-ter.109 (già 1.0.500/8)

GIACOBBE

Al comma 2, capoverso "Art. 7-ter", sostituire le parole: «euro 250» con le seguenti: «euro 100».

1-ter.0.100 (già 2.0.1)

PAITA, MUSOLINO, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istru-

zione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) all'articolo 10-bis, comma 1,

1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;

2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

i) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto se-

guito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostrì di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-ter. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

1.) Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano

al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare »

m) L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato

n) Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: « , per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile »

o) Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza

p) Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni

q) Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e, alla medesima data, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età

r) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

s) Nei casi di cui alla lettera precedente, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

t) Le richieste di cui al comma 1, lettera s) sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1, lettera f), della presente articolo.»

1-ter.0.101 (già 1.0.2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-*bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio".

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nei casi di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza."»

1-ter.0.102 (già 1.0.3)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età";

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza".».

1-ter.0.103 (già 1.0.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

2) alla lettera e), dopo le parole «all'apolide» sono aggiunte le seguenti: «, al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) alla lettera f), la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «cinque»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

e) all'articolo 9-bis, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro."»

1-ter.0.104 (già 1.0.6)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1 lettera f) la parola "dieci" è sostituita con la seguente: "cinque".»

1-ter.0.105 (già 1.0.7)

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge»

1-ter.0.106 (già 2.0.2)

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Disposizione in materia di acquisizione della cittadinanza)

1. Fuori dai casi del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al conseguimento con profitto di un esame

di educazione civica volto a verificare le conoscenze del richiedente inerenti ai profili sociali, giuridici e civili della società. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi contenutistici e valutativi dell'esame di cui al precedente periodo.»

1-ter.0.107 (già 2.0.3)

MUSOLINO, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Fondo per la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza)

1. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche all'interno delle prefetture in relazione alle procedure per la verifica delle domande di richiesta per la concessione della cittadinanza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il «Fondo per la velocizzazione delle pratiche relative alle domande per ottenere la cittadinanza» con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2025. Le risorse del predetto Fondo possono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di strumenti informatici, software di ultima generazione, dispositivi elettronici, sistemi di intelligenza artificiale volti a supportare le attività degli uffici ministeriali dislocati in tutto il territorio nazionale incaricati di verificare le domande di richiesta per la concessione della cittadinanza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »
